

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso	Presidente
dott.ssa Grazia Bisogni	Giudice designato
dott.ssa Simona Capurso	Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15.3.2023, ha emesso il seguente

### DECRETO

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione *ex art.* 35 d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[REDACTED] nato in Pakistan il [REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv.to Ida Laudisa, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, piazza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE *EX LEGE*

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.12.2018, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale e non gli era stato concesso il permesso per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che gli fosse accordata la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio tramite il Presidente della Commissione su indicata e depositava in data 10.1.2019 una memoria con cui, rinviando alla decisione impugnata, chiedeva il rigetto della domanda.

Il PM concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti e rinviata al 20.9.2022 per acquisire una copia leggibile del verbale di audizione svoltasi dinanzi alla Commissione, con provvedimento del 21.9.2022 il giudice istruttore disponeva che si procedesse al libero interrogatorio del ricorrente, ritenuto necessario per la decisione.

All'udienza del 15.3.2023, anche tramite interprete d'ufficio, il Tribunale esaminava il ricorrente. All'esito, prodotti documenti, il giudice istruttore riservava al



Collegio la decisione della causa.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale,



al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*).

Dinanzi alla Commissione il ricorrente, sprovvisto di documenti d'identificazione rilasciati dal dichiarato paese di origine, ha dichiarato di essere cittadino pakistano, originario di Gujarat (ulteriore denominazione della cittadina di Gujrat, posta nel Punjab: cfr. <https://www.britannica.com/place/Gujrat>), precisando di essersi trasferito, in seguito, da bambino, con la famiglia, a Peshawar ed a Rawalpindi, dove è rimasto fino al 2004, allorquando si è riunito con i propri genitori, già trasferitisi a Karachi dal 2003. Ha sostenuto che, al momento, i genitori sono tornati a Gujarat, con le sue cinque sorelle, alcune delle quali sposate, mentre i suoi due fratelli sono rimasti a Karachi. Ha dichiarato di avere conseguito il diploma militare e di essersi arruolato nella Marina Militare pakistana. Il richiedente ha narrato di essere dovuto fuggire, via terra, dal Pakistan, partendo da Islamabad il 24.9.2016 e dirigendosi in Turchia, attraversando l'Iran, sia a piedi, sia servendosi di treno e di autoveicoli, per arrivare in Libia ed, infine, in Italia il 5 febbraio 2017. Ha narrato di essere stato costretto alla fuga dal pericolo di essere ucciso per mani delle forze dell'Intelligence pakistana, che lo avevano preso di mira, dopo un litigio avvenuto ad Islamabad, pochi giorni prima dell'abbandono del Pakistan e, prim'ancora, dopo il suo coinvolgimento in un episodio accaduto a Karachi, nel porto dove egli lavorava, nel 2013, allorquando consentì che sette containers, a sua insaputa contenenti armi, uscissero dall'area portuale in cui si trovavano, agendo su ordine del suo comandante. Ha affermato di avere paura di tornare nel suo paese perché sicuro di essere rintracciato dall'Intelligence e fatto sparire.



La Commissione, sia in base alle dichiarazioni rese, sia ai documenti prodotti, ha creduto che il ricorrente sia appartenuto alla Marina Militare pakistana ma non ai fatti narrati ed al timore paventato, per genericità e contraddizioni del racconto. Ha, dunque, escluso la sussistenza dei presupposti integranti il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007 e, inoltre, che in Pakistan, e in particolare nella regione del Punjab, zona di abituale residenza del richiedente, vi sia attualmente una situazione di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. (c) d.lgs. 251 cit., non riconoscendo, pertanto, la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere la protezione umanitaria.

Con il ricorso, l'istante ha censurato la decisione della p.a. senza nulla aggiungere alla narrazione.

La lettura complessiva delle dichiarazioni rese alla p.a, trasfuse nel verbale depositato in atti, ha imposto di procedere al libero interrogatorio del ricorrente, poiché le modalità alquanto confuse, in cui il racconto e le risposte alle domande sono stati riportati, e la carenza di pertinenti richieste di approfondimenti non hanno consentito di risalire, in modo certo ed inequivocabile, alle allegazioni di parte.

Invece, il racconto molto minuzioso, congruo, sul piano logico, e coerente con le fonti consultate, reso dall'istante dinanzi al giudice istruttore a proposito della sua appartenenza alla Marina Militare e delle vicende accadutegli nel 2013, permette di affermare che la domanda di protezione internazionale, riconducibile alla fattispecie di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs. 251 cit. è fondata e merita di essere accolta.

La Commissione Territoriale, invero, ha errato sul piano logico-giuridico nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l'istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non ha considerato che già per il solo fatto di essere partito clandestinamente dal Pakistan, senza essere stato licenziato, egli si è reso responsabile del reato di diserzione militare e si è posto nella situazione di un pericolo concreto, in caso di rimpatrio, di essere arrestato, processato e condannato alla pena detentiva da sopportare in condizioni inumane e con il rischio anche di subire torture, secondo quanto le fonti consultate *ex officio* riferiscono.

Stando al Pakistan Army act del 1952 (<https://data.jpp.org.pk/api/files/1561100477063geilye55rno.pdf>) ed all'art. 36, l'istante si è reso responsabile, come detto, del reato di diserzione militare, punito con pene fino a quella capitale o alla detenzione fino a cinque anni, a seconda delle circostanze.

Quanto alle condizioni delle prigioni pakistane, secondo *2021 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, USDOS, 12.4.22*, su [ecoi.net](http://ecoi.net), *Conditions in some civilian prisons and military detention centers were harsh and life threatening due to overcrowding, inadequate food and medical care, and unsanitary conditions. Physical Conditions: Prison conditions often were extremely poor. Overcrowding remained a serious problem, largely due to structural problems in the criminal justice system that led to a high rate of pretrial detention. According to prison authorities, as of September the total nationwide prison population stood at 85,670 persons in 116 prisons across the country. The designed capacity of these prisons was 64,099, putting the occupancy at 30 percent above*



*capacity. Inadequate food and medical care in prisons continued to cause chronic health problems. Malnutrition remained a problem, especially for inmates unable to supplement their diets with help from family or friends. In many facilities the sanitation, ventilation, lighting, and access to potable water were inadequate. Most prison facilities were antiquated and had no means to control indoor temperatures. A system existed for basic and emergency medical care, but bureaucratic procedures slowed access. Prisoners with disabilities usually lacked adequate care. Representatives of Christian and Ahmadi Muslim communities claimed prison inmates often subjected their members to abuse and violence in prison. Civil society organizations reported prison officials frequently subjected prisoners accused of blasphemy violations to poor prison conditions. Nongovernmental organizations (NGOs) reported many individuals accused of blasphemy remained in solitary confinement for extended periods, sometimes for more than a year. The government asserted this treatment was for the individual's safety, in view of the likelihood that prisoners accused of blasphemy would face threats from the general prison population. Authorities held female prisoners separately from men. The passage of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2018 provides for separate places of confinement, but NGOs reported prison officials held transgender women with men, which led to harassment by the men. Balochistan had no women's prison, but authorities confined women in separate barracks from male convicts. Due to lack of infrastructure, prison departments often did not segregate detainees from convicted criminals. Prison officials kept juvenile offenders in barracks separate from adults. There is no behavior-based classification system that separates petty offenders from violent criminals or provides opportunities to join rehabilitation programs. According to the Society for the Protection of the Rights of the Child, prisoners and prison staff subjected children to rape and other forms of violence. Although the Islamabad High Court decided to release vulnerable, pretrial, or remand detainees during the COVID-19 pandemic, the Supreme Court overturned the ruling on March 30, halting the detainees' release.* (tradotto: Le condizioni in alcune carceri civili e centri di detenzione militari erano dure e pericolose per la vita a causa del sovraffollamento, dell'inadeguatezza alimentare e delle cure mediche e delle condizioni antigeniche. Condizioni fisiche: le condizioni carcerarie erano spesso estremamente precarie. Il sovraffollamento è rimasto un problema serio, in gran parte a causa di problemi strutturali nel sistema di giustizia penale che hanno portato a un alto tasso di carcerazione preventiva. Secondo le autorità carcerarie, a settembre la popolazione carceraria totale a livello nazionale era di 85.670 persone in 116 carceri in tutto il paese. La capacità progettata di queste prigioni era di 64.099, ponendo l'occupazione al 30% in più rispetto alla capacità. Il cibo inadeguato e le cure mediche nelle carceri hanno continuato a causare problemi di salute cronici. La malnutrizione è rimasta un problema, soprattutto per i detenuti che non sono in grado di integrare la propria dieta con l'aiuto di familiari o amici. In molte strutture i servizi igienici, la ventilazione, l'illuminazione e l'accesso all'acqua potabile erano inadeguati. La maggior parte delle strutture carcerarie erano antiche e non avevano mezzi per controllare la temperatura interna. Esisteva un sistema per l'assistenza medica di base e di emergenza, ma le procedure burocratiche ne rallentavano l'accesso. I detenuti con disabilità di solito non avevano cure adeguate. Rappresentanti delle comunità musulmane cristiane e ahmadi hanno affermato che i detenuti spesso hanno sottoposto i loro membri ad abusi e violenze in carcere. Organizzazioni della società civile hanno riferito che i funzionari penitenziari hanno spesso sottoposto i detenuti accusati di violazioni di blasfemia a condizioni carcerarie



inadeguate. Organizzazioni non governative (ONG) hanno riferito che molte persone accusate di blasfemia sono rimaste in isolamento per lunghi periodi, a volte per più di un anno. Il governo ha affermato che questo trattamento era per la sicurezza dell'individuo, in considerazione della probabilità che i prigionieri accusati di blasfemia subissero minacce da parte della popolazione carceraria in generale. Le autorità tenevano le prigioniere separate dagli uomini. L'approvazione del Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2018 prevede luoghi di reclusione separati, ma le ONG hanno riferito che i funzionari della prigione trattenevano donne transgender con uomini, il che ha portato a molestie da parte degli uomini. Il Balochistan non aveva una prigione femminile, ma le autorità confinavano le donne in baracche separate dai detenuti maschi. A causa della mancanza di infrastrutture, i dipartimenti carcerari spesso non separavano i detenuti dai criminali condannati. I funzionari della prigione tenevano i minorenni in baracche separate dagli adulti. Non esiste un sistema di classificazione basato sul comportamento che separi i piccoli delinquenti dai criminali violenti o offra opportunità di partecipare a programmi di riabilitazione. Secondo la Società per la protezione dei diritti dell'infanzia, i detenuti e il personale carcerario hanno sottoposto i bambini a stupri e altre forme di violenza. Sebbene l'Alta Corte di Islamabad abbia deciso di rilasciare detenuti vulnerabili, in attesa di processo o in custodia cautelare durante la pandemia di COVID-19, la Corte Suprema ha annullato la sentenza il 30 marzo, bloccando il rilascio dei detenuti).

Secondo DFAT COUNTRY INFORMATION REPORT PAKISTAN, 25 January 2022, (<https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf>), *There are frequent, credible reports of torture by Pakistani security forces. The most common method is beating, but other methods include sexual violence and humiliation. There are also reports of torture involving electric shocks. In May 2017, the UN Committee against Torture reported evidence the Pakistani military, paramilitary and intelligence services frequently used torture and almost never faced punishment, and expressed concern that extrajudicial executions and enforced disappearances may also have involved torture. A law outlawing torture and extrajudicial killings in custody – The Torture and Custodial Death (Prevention and Punishment) Bill 2021 – was passed in July 2021. The law states any public servant involved in torture will face up to 10 years' imprisonment and a fine of up to PKR 2 million (about AUD 15,000). Public servants who 'commit the offence of custodial death or custodial sexual violence' will face life imprisonment and a fine of up to PKR 3 million. Officials who negligently fail to prevent these crimes can also be punished with jail sentences and fines. The Human Rights Commission of Pakistan welcomed the passage of the law but expressed concern it would be enforced by the FLA, which has itself been accused of torture...Conditions in detention and prison facilities in Pakistan are extremely poor. Overcrowding is rife; as many as 15 prisoners sometimes occupy a cell designed for three people, and prisoners are sometimes forced to sleep in shifts because there is insufficient space for them all to lie down. Other issues include inadequate food, sanitation and medical care, inadequate light and ventilation, and lack of potable water. According to Amnesty International, the overcrowded state of Pakistan's prisons has put inmates at increased risk of contracting COVID-19. There are reports of torture and killings in detention* (tradotto: Ci sono rapporti frequenti e credibili di torture da parte delle forze di sicurezza pakistane. Il metodo più comune è il pestaggio, ma altri metodi includono la violenza sessuale e l'umiliazione. Ci sono anche segnalazioni di torture che comportano scosse elettriche.



Nel maggio 2017, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha riferito che i servizi militari, paramilitari e di intelligence pakistani hanno usato frequentemente la tortura e quasi mai hanno subito punizioni, e ha espresso preoccupazione per il fatto che anche le esecuzioni extragiudiziali e le sparizioni forzate possano aver comportato la tortura. Nel luglio 2021 è stata approvata una legge che vieta la tortura e le esecuzioni extragiudiziali in custodia – The Torture and Custodial Death (Prevention and Punishment) Bill 2021 –. La legge stabilisce che qualsiasi funzionario pubblico coinvolto nella tortura dovrà affrontare fino a 10 anni di reclusione e una multa fino a 2 milioni di PKR (circa 15.000 AUD). I dipendenti pubblici che "commettono il reato di morte detentiva o violenza sessuale detentiva" dovranno affrontare l'ergastolo e una multa fino a 3 milioni di PKR. Anche i funzionari che per negligenza non riescono a prevenire questi crimini possono essere puniti con pene detentive e multe. La Commissione per i diritti umani del Pakistan ha accolto con favore l'approvazione della legge, ma ha espresso preoccupazione per l'applicazione da parte della FIA, a sua volta accusata di tortura...Le condizioni di detenzione e le strutture carcerarie in Pakistan sono estremamente precarie. Il sovraffollamento è diffuso; fino a 15 detenuti a volte occupano una cella progettata per tre persone, e talvolta i prigionieri sono costretti a dormire a turni perché non c'è spazio sufficiente per sdraiarsi tutti. Altri problemi includono cibo, servizi igienici e cure mediche inadeguati, luce e ventilazione inadeguate e mancanza di acqua potabile. Secondo Amnesty International, lo stato sovraffollato delle carceri pakistane ha messo i detenuti a maggior rischio di contrarre il COVID-19. Ci sono segnalazioni di torture e uccisioni durante la detenzione).

Come già concluso dalla Commissione e per quanto si può agevolmente ricavare anche dai documenti prodotti e dalle circostanziate dichiarazioni rese dinanzi al giudice, l'istante ha frequentato la scuola di Ingegneria Marina a Karachi, dopo la scuola secondaria, seguita a Rawalpindi. Egli ha dichiarato al giudice di avere integrato il personale tecnico-militare della Marina Militare pakistana, diplomandosi come meccanico elettricista di navi militari, dopo avere frequentato corsi di preparazione atletica e di formazione specialistica, ed entrando a fare parte di un'unità che gli consentiva di svolgere le sue mansioni non solo sulle navi ma anche a terra, negli stabilimenti ed edifici appartenenti alla Marina Militare. Egli, che solo durante il periodo di formazione non rivestiva un grado militare ma era una persona "under training" (in preparazione, abbreviato UT), dopo avere ricoperto vari gradi, a partire dal primo, quello di "shore mechanical technician (electrical)" II e I, ha sostenuto di avere abbandonato il Pakistan quando aveva raggiunto il grado di "supply tech (writer) I" (abbreviato: ST (W) – I), raggiunto nel 2012 (cfr. pag. 1-2 verbale di udienza).

I riferimenti ai gradi militari ricoperti ed al percorso di formazione trovano riscontro nei documenti prodotti, tra i quali quelli intestati al PNS KARSAZ, attestanti la frequentazione di un corso dal 18.7.2005 al 30.7.2005 e dal 22.1.2007 al 22.7.2007.

Il sito della Marina Militare Pakistana avvalorava l'esistenza e lo scopo della preparazione assicurata da tale istituto di formazione di personale tecnico (<https://www.paknavy.gov.pk/karsaz.html>).

Il richiedente ha riferito in Commissione di essere stato in servizio sull'unità



navale denominata PNS Rajshahi, nel porto di Karachi, e l'esistenza di quest'ultima si ritrova nel sito della Marina Militare Pakistana (<https://www.paknavy.gov.pk/fastpatron.html>).

Inoltre, ha minuziosamente narrato al giudice gli eventi che accaddero la sera del 2013, allorquando era sulla nave su indicata, i quali costituirono il motivo del suo primo incontro con il personale dell'Intelligence, della sua esperienza con le torture che gli inflissero e del suo successivo trasferimento ad Islamabad, nel Head Quarter Connor, accaduto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 (abbreviato HQ Commander North; cfr. pag 2 e pagg. 3 e ss. del verbale di udienza: "...Preciso che un giorno il mio comandante mi mandò sul mio telefono un messaggio, dicendomi di richiamarlo. Io lo richiamai con un telefono dell'ufficio e lui mi disse che avrei dovuto chiamare il responsabile dell'unità di sicurezza della zona del porto dove si trovano i container che caricano e scaricano le merci. Io lo chiamai e la persona che mi rispose, indicatami dal mio comandante, mi fece capire che attendeva la mia telefonata perché fece come se mi avesse riconosciuto per il nome, anche se io non lo conoscevo affatto. Mi disse di andare a prendere nel suo ufficio sette pass per container e mi disse di andare a portarli dove si trovavano, indicandomi il numero di targa di un camion. Io andai in quest'area e trovai il camion che mi era stato indicato. Come mi era stato detto di fare, chiesi come si chiamava l'autista, che indossava abiti da civile e che inizialmente aveva un atteggiamento di diffidenza, visto che io ero in divisa. Infatti, lo tranquillizzai dicendogli che una persona chiedeva di lui al telefono. Infatti, una volta arrivato al camion, chiamai con il mio cellulare, come mi era stato detto di fare, il responsabile della sicurezza, che mi aveva dato il suo numero di cellulare. Quest'ultimo mi chiese di chiedere come si chiamasse l'autista e questi rispose "Ahmid". Il responsabile chiese, quindi, di chiedere se vi erano altre persone a bordo e Ahmid disse che ve ne erano altre due. Il responsabile mi chiese di chiedere come si chiamassero e uno di questi mi disse che si chiamava Yusuf. Il responsabile della sicurezza mi disse di passare il mio telefono a Yusuf per parlargli. Io consegnai i sette pass a Yusuf, che si preoccupò di distribuirli agli altri autisti degli altri sei camion. Poi il responsabile della sicurezza mi disse che mi sarei dovuto recare al varco n. 4 del porto, attendere l'uscita dei sette camion e farmi dare dagli addetti a quel varco, due o tre, che io conoscevo di vista, i pass che, una volta utilizzati, sarebbero stati fissati su di un raccoglitore a punta. Infatti, passati i camion, mi feci dare questi sette pass dagli addetti, dicendo loro che così mi era stato chiesto dal responsabile della sicurezza, che li voleva. Avrei dovuto restituire questi pass al responsabile della sicurezza il giorno successivo. Tornai, quindi, sulla nave e il militare addetto alla gestione dei turni di avvicendamento dei militari ed al controllo degli ingressi e delle uscite sull'imbarcazione, che in genere cambiava di sei ore in sei ore, mi chiese dov'ero andato. Io risposi dicendogli che avevo dovuto eseguire un compito richiestomi dal comandante e che dovevo consegnare i pass l'indomani, come richiestomi. Mi chiese di mostrargli i pass, se li prese e mi disse di cambiarmi l'uniforme per metterne un'altra e provvedere alla riparazione dell'impianto elettrico di funzionamento del sistema antincendio esistente sulle piccole imbarcazioni che erano posizionate sulla nave dove lavoravo, che richiedeva olio. Io doveti dare a questo militare i pass, come da lui richiestomi, perché quest'ultimo era un mio superiore e io non mi potevo rifiutare. Fatto il lavoro che mi era stato chiesto sulle piccole imbarcazioni, sono andato a dormire. Erano le dieci di sera. L'indomani, un po' prima delle sei, tramite altoparlante mi chiedono di presentarmi sul pontile. ... ad aspettarmi sul pontile vi era un responsabile che mi aspettava. Vi erano due persone in borghese. Il mio superiore mi disse che dovevo rispondere alle loro domande. Mi chiesero quello che avevo fatto il giorno prima e mi dissero di prendere i pass, che avevo consegnato la sera prima,



*e di seguirli in macchina. Ma il mio superiore disse che avevano bisogno del permesso da parte del comandante della nave e che quando sarebbe venuto, lo avrebbero potuto chiedere ed avere. Il mio superiore disse loro, quindi, che si potevano prendere i pass ma che dovevano attendere il permesso speciale del responsabile del servizio entrate ed uscite dalla nave perché li potessi seguire. Queste due persone, presi i pass, se ne andarono e tornarono alle nove del mattino. Intanto il responsabile degli ingressi e delle uscite dalla nave era arrivato e diede loro il permesso di prelevarmi e di seguirli. Era, infatti, necessario avere un permesso per potere scendere la nave. Non si trattava di quello che aveva detto la sera prima di chiamare l'addetto alla sicurezza. Quest'ultimo era il comandante della nave. Queste due persone mi condussero in un'auto, una macchina tipo JEEP, con i vetri oscurati, con gli occhi bendati e mi fanno sedere sul pavimento dell'auto, tra una fila di sedili e l'altra, mi fanno girare su me stesso varie volte. Mi condussero in una casa che non posso dire quale fosse perché avevo gli occhi bendati. Mi hanno fatto salire e scendere le scale e contare fino a 200 o 300, non ricordo, dopo di che avrei potuto levare la benda. Mi ritrovai in una stanza con pareti dipinte a strisce bianche e nere, compresa la porta, che non potevo distinguere. La luce era spenta. Venne un uomo che mi chiese di descrivere per iscritto minuziosamente tutto quello che il giorno prima avevo fatto. Nel giorno di una mezz'ora o un'ora, consegnai il foglio. Lo stesso uomo mi chiese di scrivere nuovamente quello che avevo fatto, mi fu chiesto quattro o cinque volte. Dopo del tempo, che non so quanto fu, vennero altre persone, che iniziarono a picchiarmi, dicendomi che non avevo detto la verità. Mi diedero nuovamente dei fogli in bianco, dove scrivere quello che avevo fatto il giorno prima. Dopo avere scritto o due o tre volte nuovamente quello che avevo fatto mi lasciarono nella stanza e presi sonno. Ero seduto su di una specie di frigorifero. L'indomani mi vennero a prendere e mi condussero in un ufficio. Vi era una persona in borghese ed una in divisa di marina militare. Il militare mi chiese se mi avevano picchiato ed io risposi di sì. Costui diede l'ordine a quello in borghese di liberarmi e di portarmi sulla nave dicendo che avevo semplicemente seguito un ordine che avevo ricevuto. Quando sono tornato sulla nave, mi è stato dato l'ordine che non potevo abbandonare la nave. Dopo tre giorni, fui convocato dinanzi ad una commissione d'inchiesta per spiegare quello che era accaduto. In quest'occasione appresi che in quei container vi erano delle armi D. Intanto al comandante della nave cosa era successo? R. davanti alla Commissione andai solo io e non so se il comandante fu convocato in un altro momento diverso o in un ufficio diverso. Alla commissione riferii gli ordini ricevuti. Dopo tre o quattro giorni ricevetti la comunicazione del mio trasferimento ad Islamabad. Ho continuato a svolgere il mio normale lavoro. Un amico del mio corso di studi, dopo lo scontro che ebbi con l'intelligence ad Islamabad, cui ho accennato, mi avvisò che quest'ultima aveva preso il mio fascicolo personale. Ebbi il consiglio di andarmene dal Pakistan”).*

Il citato report del DFTA reca riscontri della pratica della tortura e delle sparizioni extragiudiziali da parte della FIA (Federal Investigation Agency), una delle agenzie di servizi segreti pakistane, soprattutto nei riguardi di taluni esponenti dei dissidenti politici e delle minoranze religiose.

Sono, dunque, credibili non solo le vicende accadute nel 2013 ma anche il timore, rappresentato dal ricorrente dinanzi al giudice, di essere punito con il carcere per la sua diserzione militare e di dovere sopportare una pena detentiva, come dichiarato, in condizioni disumane (cfr. pagg. 6-7 verbale di udienza: “D. temi anche di essere sanzionato per la tua diserzione? R. se fossi semplicemente punito, scontrerei quello che devo e basta, finirebbe lì. Ma l'Intelligence non agisce così, ti fa sparire e basta. D. tu, quindi, non hai paura della Corte Marziale per il fatto che, andando via dal Pakistan,



risulti un disertore? R. avrei paura anche della Corte Marziale, chi non l'avrebbe, anche perché andrei a finire in un carcere le cui condizioni non sono quelle delle vostre prigioni ma sono da animale. Il mio timore, però, è legato principalmente all'Intelligence ed a quello che mi potrebbe fare").

Quanto al fatto che l'istante abbia sostenuto dinanzi al giudice di essersi spaventato e determinato a scappare dal Pakistan, in tal modo disertando dalla Marina Militare, non per ciò che si era verificato a Karachi, da cui era uscito indenne, ma per quello che accadde pochi giorni prima della sua fuga dal paese, allorquando nuovamente ebbe a che fare con un soggetto che gli fu detto appartenere al personale della FIA, con lui picchiandosi ad Islamabad, dopo averlo trovato seduto sulla moto, con la quale si era recato a fare la spesa mentre era in servizio, ed avere affrontato il suo comportamento provocatorio ed arrogante, teso a sollecitare lo scontro, si può anche fare a meno di verificare la concretezza del timore rappresentato connesso a tale episodio. Quel che è certo è che, comunque, egli sarebbe esposto all'effettivo pericolo di condanna, da parte della Corte Marziale, alla pena detentiva, da sopportare in condizioni, a suo stesso dire, disumane.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che *“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda e riconosce al ricorrente il diritto alla protezione sussidiari ex art. 14, lett. b), d.lgs. 251\2007;
- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.3.2023.

Si comunichi.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Marida Corso

